



# COMUNE DI ALLUMIERE

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

Piazza della Repubblica, 39 – C.A.P. 00051  
e-mail: protocollo@comune.allumiere.rm.it

Tel. 0766/96010 - 96200 Fax 0766/96106  
pec: comuneallumiere@pec.it

**ORDINANZA N. 73**

**Lì: 20.05.2024**

**Prot. n° 5479 del 20/05/2024**

## **IL SINDACO**

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha il compito di garantire la pulizia del territorio per tutelare il decoro urbano e soprattutto per ridurre al minimo la possibilità di incendi di arbusti e sterpaglie, che con le temperature estive diventano più probabili;

Considerato che:

- i proprietari di terreni incolti, di aree agricole, di aree verdi urbane e di giardini;
- i responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con aree pertinenziali;

hanno l'obbligo di provvedere ad effettuare lavori di pulizia con la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;

Considerato inoltre che è necessario provvedere al taglio di piantumazioni e siepi che sconfinano su strada, causando intralcio, disturbo se non addirittura reale pericolo e che i suddetti interventi dovranno ripetersi durante la stagione estiva per mantenere in ordine e senza rischi le aree oggetto di pulizia;

VISTO il Dlgs 267/2000 artt. 50 e 54;

VISTO l'art. 7 bis del Dlgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il Dlgs 285/1992 "Codice della Strada" 30 aprile 1992 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L. 241/1990

## **ORDINA**

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni incolti, di aree agricole, di aree verdi urbane e di giardini, di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale ai responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con aree pertinenziali **entro la data del 15 GIUGNO 2024:**

1. di effettuare lavori di pulizia, di potatura e/o taglio siepi e rami di alberi o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono segnaletica al fine di non ostacolare la sicurezza

della circolazione stradale e non compromettere la visibilità, con la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica causando intralcio, disturbo se non addirittura reale pericolo;

2. di pulire e mantenere le aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie nonché eventuali rifiuti presenti al fine di garantire la pulizia ed il decoro delle stesse;

3. di mantenere puliti gli attraversamenti di cunette antistanti le strade stesse;

### **AVVERTE**

a) che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza sarà applicata:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (Euro Venticinque) ad € 500,00 (Euro Cinquecento) con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di € 50,00 (Euro Cinquanta);
- si provvederà d'ufficio a spese a carico dei trasgressori ed obbligati in solido;

b) che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 5 della legge 698/81, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

La presente Ordinanza **avrà validità fino alla data del 30 SETTEMBRE 2024.**

### **DISPONE CHE**

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Allumiere e sul sito istituzionale del Comune.

Gli operatori della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione durante il periodo di validità della presente Ordinanza.

### **AVVISA**

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ai sensi della Legge 06/12/1971 n° 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.

Dalla Residenza Municipale,

**IL SINDACO**  
(Dott. Luigi LANDI)